

**CITTÀ DI CARBONIA PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS**  
**SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE “I COLORI DELL’ARCOBALENO” – CIG 6063418AD0**

L’anno \_\_\_\_\_, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Carbonia, nei locali del Palazzo Comunale sito in Piazza Roma 1, avanti a me, Segretario del Comune di Carbonia, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblico amministrativa nell’interesse del Comune, senza l’assistenza di testimoni, avendovi le parti espressamente e col mio consenso rinunciato, sono personalmente comparsi i sigg.:

- \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ nella sua qualità di Dirigente del Comune di Carbonia. Codice fiscale 81001610922, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta;

- \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_ della Ditta \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, Codice Fiscale/P. IVA \_\_\_\_\_

Componenti della cui identità personale io Segretario sono certo;

Le parti, come sopra costituite, a me personalmente note e giuridicamente capaci, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, formante parte sostanziale ed integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto appresso:

**ART. 1**

Il Sig. \_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, con questo atto legalmente e formalmente obbliga la suddetta società ad eseguire il servizio di cui in argomento sotto la piena ed incondizionata osservanza del seguente documento, firmato per accettazione in ogni pagina dallo stesso Amministratore allegato materialmente al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale: il capitolato speciale d’appalto;

**ART. 2**

L’Impresa appaltatrice dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni antimafia. E’ a carico della ditta aggiudicataria l’assunzione di ogni responsabilità in ordine all’assolvimento degli obblighi in materia previdenziale, assicurativa e di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08, nei confronti della manodopera impiegata per l’esecuzione del servizio.

**ART. 3 - OGGETTO DELL'APPALTO**

L’Appalto ha per oggetto la gestione del Servizio “Asilo Nido Comunale”.

La gestione del servizio “nido d’infanzia” è comprensiva di:

- prestazioni educative (comprese quelle che si svolgono all’esterno della struttura);
- preparazione e somministrazione dei pasti;
- prestazioni di cura e igiene degli ambienti e dei materiali;
- fornitura di derrate alimentari, materiali di pulizia, di consumo, di merceria, di cancelleria e didattico;
- manutenzione ordinaria della struttura.

**ART. 4 – DURATA DELL'APPALTO**

L’appalto avrà la durata di due anni a far data dall’avvio del servizio. E’ prevista la possibilità di proroga ai medesimi patti e condizioni per ulteriori 12 mesi nei limiti e con le modalità di cui all’art. 57, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n.163/06. E’ fatto salvo il disposto di cui all’art. 125 comma 10 lett.c .

**ART. 5 - AMMONTARE DELL'APPALTO**

l'importo a base d'asta è di € 650,00 (seicentocinquanta) - oltre IVA di legge – al mese per ciascun bambino iscritto e frequentante L'importo meramente presunto dell'appalto ammonta a € **257.400,00** annui oltre IVA per un totale presunto per il biennio pari ad € **514.800,00** oltre IVA di legge.

#### **ART. 6 - ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO**

L'aggiudicatario si impegna a gestire il servizio oggetto del presente contratto sotto la piena e totale osservanza di tutte le disposizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto.

#### **ART. 7 – LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

La liquidazione del corrispettivo avverrà secondo le modalità previste dal capitolato. L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della citata legge. La stazione appaltante verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

#### **ART. 8 - DIVIETO DI SUBAPPALTO**

E' fatto esplicito divieto alla ditta appaltatrice di cedere o subappaltare, in tutto o in parte il Servizio oggetto del presente contratto.

#### **ART. 9 – PENALI**

La Ditta aggiudicataria del servizio si impegna a garantire la piena osservanza di tutte le disposizioni del presente Capitolato, pena la rescissione del contratto. In caso di mancata effettuazione del servizio, per motivi imputabili all'appaltatore, sarà applicata una penale pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di mancato servizio.

In caso di inottemperanza degli oneri previsti nel presente Capitolato, e delle indicazioni impartite dal Referente del Servizio Sociale sarà applicata una penale pari dallo 0,6 all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale secondo la gravità dell'inadempimento, oltre il risarcimento degli eventuali danni causati. In caso di assenza di uno o più degli operatori previsti, senza che si sia provveduto alla relativa sostituzione entro il giorno successivo, verrà applicata una penale pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascun giorno di assenza. Per l'incameramento delle penali l'Amministrazione potrà rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti dell'appaltatore o sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere reintegrato entro tre giorni dalla richiesta dell'Amministrazione. Qualora il ritardo nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale il Responsabile del procedimento proporrà all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

#### **ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Committente avrà la piena facoltà di risolvere il contratto in caso di gravi o continue inadempienze che a suo insindacabile giudizio comportino grave nocimento all'ente, dandone, in tale ipotesi, preavviso trenta giorni prima. La cauzione sarà trattenuta a parziale o totale risarcimento del danno. Nelle more il Committente potrà sostituirsi provvisoriamente all'appaltatore

nella gestione del servizio. Il costo della gestione provvisoria resterà comunque a carico dell'appaltatore

#### **ART. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA**

L'Appaltatore è obbligato a costituire, a titolo di cauzione definitiva, una garanzia fidejussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. Qualora il servizio oggetto del presente contratto venga aggiudicato con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La fidejussione bancaria o assicurativa suddetta dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

#### **ART. 12 - COPERTURA ASSICURATIVA**

Ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone o a cose nello svolgimento del servizio oggetto dell'appalto o in conseguenza del medesimo, dovranno intendersi, senza riserve ed eccezioni, interamente a carico dell'Appaltatore, il quale si obbliga a far osservare scrupolosamente al proprio personale dipendente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzioni degli infortuni, in conformità alle norme vigenti in materia.

L'appaltatore dovrà stipulare e consegnare al Comune di Carbonia, prima dell'inizio dell'appalto:

Polizza assicurativa R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi) a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti la gestione del servizio affidato, con le seguenti caratteristiche minime:

1. la polizza dovrà essere espressamente stipulata (o estesa) con riferimento all'appalto del servizio oggetto del presente capitolato;
2. la polizza dovrà avere una durata pari o superiore a quella dell'appalto affidato e prevedere il seguente massimale: R.C.T. massimale unico per sinistro € 1.000.000,00;
3. la polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti del Comune di Carbonia, fatti salvi i casi di dolo.

Si precisa che tale polizza assicurativa non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia, e che eventuali scoperti e franchigie rimarranno a carico della Ditta appaltatrice.

L'appaltatore dovrà stipulare apposita polizza di assicurazione contro gli infortuni per i bambini beneficiari del servizio, per tutta la durata dello stesso, con i seguenti massimali:

Caso morte € 68.000, 00

Invalidità permanente € 103.300,00

Ricovero ospedaliero € 15,00 per giorno

Spese sanitarie € 1.500,00

Le polizze assicurative, debitamente quietanzate, dovranno essere consegnate dall'appaltatore al Comune prima della stipulazione del contratto e dovranno restare presso lo stesso depositate per tutta la durata del contratto.

#### **ART. 13 - OBBLIGHI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI**

Tutti gli obblighi assicurativi antinfortunistici, assistenziali, previdenziali e quant'altro previsto dalla normativa vigente relativi al proprio personale dipendente, sono a carico dell'Appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione del diritto di rivalsa.

#### **ART. 14- MODALITA' DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Agli effetti del contratto d'appalto, le parti eleggono domicilio legale presso il Comune di Carbonia. Le controversie che dovessero insorgere fra l'Amministrazione e l'impresa circa l'applicazione delle penali indicate nell'art. 29 del Capitolato saranno definitivamente e insindacabilmente decise dall'Amministrazione appaltante. Per altre controversie che dovessero sorgere in conseguenza del contratto qualora non si pervenga alla risoluzione bonaria del contenzioso che dovesse sorgere tra Amministrazione e Ditta Aggiudicataria, la definizione delle controversie è attribuita al giudice ordinario del foro di Cagliari, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

#### **ART. 15 OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

L'Appaltatore si impegna ad osservare la piena riservatezza su nominativi, informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi eventualmente forniti dalla Pubblica Amministrazione le cui finalità devono essere tassativamente utilizzate ai fini del servizio ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.. L'Appaltatore si impegna inoltre a custodire i dati in proprio possesso in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

#### **ART. 16 – CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI**

Ai sensi dell'art. 309 del DPR. 207/2010, a seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il Direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

#### **ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI**

L'Ente, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196, e s.m. e integrazioni, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. Sono ad esclusivo carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto. Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente atto valgono le vigenti disposizioni di legge in materia, con particolare riguardo al D.Lgs. 163/2006 e al DPR 207/2010.

L'Impresa

---

Il Dirigente

---

Il Segretario generale

---